

Convenzione tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni".

PREMESSO CHE

- nel 1953 si costituisce tra privati, sotto forma di **società a responsabilità limitata**, e con il sostegno della Provincia e del Comune di Livorno, l'Istituto Musicale Pietro Mascagni che garantisce fin dalla sua nascita un'offerta formativa equivalente, per piani di studio e di esame, a quella dei Conservatori di Stato. L'Istituto Musicale Pietro Mascagni ha sempre rappresentato un punto di riferimento, in campo didattico musicale, per la popolazione delle province costiere della Toscana;
- nel 1962 il Comune e la Provincia di Livorno costituiscono un **Consorzio** per la gestione dell'Istituto Musicale Pietro Mascagni, riconoscendone in tal modo il valore e l'importanza culturale e diventano promotori ed artefici del pareggiamento dell'Istituto Musicale Pietro Mascagni ai Conservatori di Stato, riconosciuto con D.P.R. 14/11/1978 n. 883;
- nel 2006, con decreto n. 662 del 21.11.2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, viene approvato in via definitiva lo **Statuto** dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" in precedenza costituito come "Consorzio Provinciale per l'Istituto Musicale Pietro Mascagni". Con l'approvazione dello Statuto l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 508/1999 si trasforma in Istituzione di alta formazione, di specializzazione artistica e musicale, di ricerca" dotata di personalità giuridica;
- nel 2017, con Deliberazione n. 274 del 12/12/2017 il Consiglio Comunale approva la prima **Convenzione** di durata triennale tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" relativa al nuovo assetto istituzionale dell'Istituto di Livorno, prende atto della della liquidazione del Consorzio e si impegna a trasferire a favore dell'Istituto una quota pari ad un quarto della somma iscritta nel proprio bilancio annuale, pari a € 920.000,00;
- contestualmente, con Deliberazione n. 45 del 13/12/2017 il Consiglio Provinciale approva la prima **Convenzione** di durata triennale tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" relativa al nuovo assetto istituzionale dell'Istituto di Livorno, prende atto della della liquidazione del Consorzio e si impegna a confermare per tutta la durata della Convenzione l'uso gratuito dei locali ricompresi nel Palazzo Gherardesca in Via Galilei a Livorno e trasferire a favore dell'Istituto una quota pari ad Euro 250.000,00 per l'anno solare 2018 e, compatibilmente con i vincoli di bilancio pluriennale che si applicano alle Province e con le disponibilità dei bilanci annuali, si adopererà per mantenere invariato il supporto finanziario all'Istituto per tutta la durata della convenzione;
- nel 2019 a sostegno dell'istanza di statizzazione presentata dall'Istituto ai sensi del Decreto Interministeriale n. 121 del 22/2/2019 "Statizzazione istituti superiori di studi musicali e accademie storiche":

- il Comune, con le modalità previste dal Decreto (**atto di impegno** sottoscritto dal legale rappresentante) si impegna a conferire un contributo finanziario a sostegno delle attività dell'Istituto, durante e dopo la procedura di statizzazione, con i seguenti importi: € 460.000,00 per il 2019, € 320.000,00 per gli anni dal 2020 al 2024 compatibilmente con i vincoli del bilancio pluriennale e con le disponibilità dei bilanci annuali;
- la Provincia con le modalità previste dal Decreto (atto di impegno sottoscritto dal legale rappresentante) si impegna a conferire un contributo finanziario a sostegno delle attività dell'Istituto, durante e dopo la procedura di statizzazione, con i seguenti importi: € 250.000,00 per il 2019 ed il 2020, € 150.000,00 per gli anni dal 2021 al 2024 compatibilmente con i vincoli del bilancio pluriennale e con le disponibilità dei bilanci annuali ed inoltre dichiara d aver proceduto al rinnovo del contratto di comodato d'uso gratuito degli spazi già in uso all'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" presso il Palazzo Gherardesca (Contratto Rep. n. 14356 del 7/09/2019) sino al 2021 ed eventualmente rinnovabile;
- l'art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 121/2019 prevede che, successivamente all'accoglimento della richiesta di statizzazione *"la Commissione proporrà gli **schemi di convenzione** che dovranno essere sottoscritti da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal MIUR ove saranno formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione"*
- poiché la convenzione attualmente vigente, di durata triennale, scadrà l'8 marzo 2021, nelle more della conclusione del processo di statizzazione è necessario approvare una nuova convenzione che disciplini gli impegni delle parti nell'attesa della predisposizione da parte del MIUR dello schema di convenzione di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del DM n. 121/2019

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE SI INTENDE QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO, TRA:**

- Il Comune di Livorno, C.F. e P.I. 00104330493, in persona di Dott. Luca Salvetti, Sindaco
- La Provincia di Livorno C.F. 80011010495 e P.I. 00338690498 in persona di Maria Ida Bessi, Presidente
- L'Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni, C.F. 80007520499 e P.I. in persona di Prof. Marco Luise, Presidente pro-tempore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso tra le parti.

ARTICOLO 2 OGGETTO

Oggetto della presente convenzione sono i rapporti finanziari ed amministrativi tra il Comune di

Livorno (d'ora in avanti, "Comune"), la Provincia di Livorno (d'ora in avanti, "Provincia") e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" (d'ora in avanti, "Istituto"), nonché le modalità di utilizzo dell'immobile sito in Via G. Galilei n. 40 e dei beni mobili, ivi custoditi e già concessi in comodato con appositi atti dell'Amministrazione Provinciale.

La convenzione disciplina, altresì, i rapporti di collaborazione tra Comune, Provincia ed Istituto, stabilendo diritti e obblighi di ciascuno allo scopo di mantenere invariato il livello didattico dell'Istituto stesso e ad assicurare risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantirne l'efficiente funzionamento.

Per realizzare gli scopi di cui alla presente convenzione, le parti, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990, costituiscono un Comitato di Garanzia formato come segue:

- per il Comune, dal Sindaco o Assessore Delegato;
- per la Provincia, dal Presidente della Provincia o suo delegato;
- per l'Istituto, dal Presidente.

Il Comitato di Garanzia, nel rispetto dell'autonomia di cui all'articolo 1 – comma 4 dello Statuto dell'Istituto, provvede a formulare indirizzi programmatici sulle attività e sulle modalità di attuazione delle stesse.

ARTICOLO 3 FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ISTITUTO

Il Comune e la Provincia, in qualità di soci fondatori dell'ex Consorzio Provinciale per l'Istituto Musicale Pietro Mascagni, si impegnano a sostenere l'attività dell'Istituto mediante trasferimenti di somme in denaro finalizzati alla parziale copertura delle spese di gestione e di funzionamento dell'Istituto.

Il Comune dà atto che l'importo previsto nel bilancio triennale 2021/2023 per il trasferimento a favore dell'Istituto Mascagni ammonta a € 320.000,00 (Trecentoventimila/00) per ciascuno degli anni di riferimento, compatibilmente con i vincoli e le disponibilità di bilancio.

La Provincia dà atto che, a causa dei subentrati vincoli di bilancio, l'importo previsto nel bilancio triennale 2021/2023 per il trasferimento a favore dell'Istituto Mascagni ammonta a € 100.000,00 per ciascuno degli anni di riferimento.

L'Istituto si impegna a fornire al Comune e alla Provincia il bilancio annuale e il rendiconto consuntivo annuale.

Gli importi erogati da Comune e Provincia sopra menzionati potranno essere rivisti solo nel caso in cui il MIUR desse inizio durante il periodo di validità della convenzione al processo di statizzazione dell'Istituto e iniziasse a tale scopo l'erogazione di contributi finalizzati in aggiunta a quelli ordinari di funzionamento che l'Istituto già riceve. Le eventuali modificazioni di detti importi saranno adottate mediante atti dei competenti organi e non implicheranno modificazione della convenzione stessa.

Il Comune e la Provincia si impegnano inoltre:

- a porre in essere, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, ogni azione utile per mantenere negli anni futuri gli attuali standard quantitativi in termini di cattedre sia a tempo determinato che indeterminato;

- a sostenere nei confronti del MIUR le richieste di erogazione dei relativi contributi di funzionamento;
- a perseguire comunque il fine della statalizzazione dell'Istituto che preveda anche la completa autonomia finanziaria del medesimo;
- a favorire relazioni con altre Amministrazioni Pubbliche per il reperimento di risorse finanziarie, legate anche alla presenza di studenti non residenti nel Comune di Livorno.

L'Istituto si impegna ad integrare il proprio Consiglio di Amministrazione con n. 2 componenti designati rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Livorno.

ARTICOLO 4 SEDE E BENI MOBILI

La Provincia, anche ai sensi della legge n. 23 del 11-01-96 assegna all'Istituto per tutta la durata della convenzione, in comodato d'uso tramite contratto da perfezionarsi separatamente e a titolo gratuito e per tutta la durata della convenzione, i locali situati in Livorno all'interno del "Palazzo Gherardesca", immobile di sua proprietà ubicato in Via Galilei n. 40 – ai piani terreno, primo e secondo individuato al catasto fabbricati del Comune di Livorno al fg. 19, part. 115, sub. 610, categoria B/5, il tutto come meglio indicato dalle planimetrie allegate (Allegati n. 1, 2, 3) al presente atto quali parti integranti e sostanziali del medesimo - quale sede dell'attività didattica, artistica ed amministrativa. La Provincia assegna, altresì, i beni mobili di proprietà provinciale risultanti dal proprio inventario in comodato d'uso all'Istituto che ne sosterrà l'onere relativo alla manutenzione ordinaria e, nel caso di beni obsoleti o deteriorati, relativo anche all'eventuale smaltimento e sostituzione, dandone preventiva comunicazione alla Provincia.

ARTICOLO 5 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico della Provincia le spese di manutenzione straordinaria relative al complesso immobiliare di Via Galilei n. 40 nonché agli impianti (ad ascensore ecc.). Le spese relative alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili concessi in comodato, secondo quanto previsto dall'articolo 1808 C.C., sono a carico dell'Istituto, che è tenuto all'utilizzo dei medesimi con la massima diligenza; i relativi interventi saranno effettuati dall'Istituto previa comunicazione ai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione Provinciale. Ai fini della corretta individuazione della natura degli interventi di manutenzione da effettuare (ordinaria o straordinaria), sarà fatto riferimento alle definizioni contenute nelle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sue mm. e ii., nonché alle classificazioni tipologiche degli interventi di manutenzione contenute nelle Circolari emanate in materia da parte dell'Agenzia delle Entrate, e contenute nelle Guide informative dalla stessa pubblicate ad uso dei contribuenti

L'Istituto non può comunque, senza autorizzazione scritta della Provincia e fatti salvi i casi di urgenza, eseguire alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi concessi in comodato. L'Istituto è, inoltre, tenuto a consentire le ristrutturazioni e le modifiche dei locali concessi in comodato che la Provincia ritiene necessarie e/o opportune, fermo restando il mantenimento della funzionalità e della destinazione dell'immobile in relazione all'attività dell'Istituto stesso.

La Provincia provvede inoltre al pagamento delle spese relative ad utenze, eccetto quelle telefoniche e di rete. La Provincia si impegna ad assicurare, sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo, il mantenimento della temperatura dei locali dell'Istituto entro limiti

convenienti al corretto esercizio dell'attività didattica e, in ogni caso tali da evitare pregiudizio alla salute psico-fisica del personale docente, del personale non docente, degli studenti e degli altri utenti dell'Istituto.

L'assicurazione del complesso immobiliare di Via Galilei n. 40 nonché degli impianti è a carico della Provincia. L'assicurazione relativa alle attività esercitate è ad esclusivo carico dell'Istituto, che assume tutti gli oneri derivanti, in particolare, dalle normative vigenti in materia di sicurezza, previdenza, assistenza ed obblighi fiscali.

ARTICOLO 6 ATTIVITA' DIDATTICA DELL'ISTITUTO

L'Istituto, nell'ambito delle proprie attività, provvede a:

- programmare e svolgere l'attività didattica, per i corsi AFAM e per i corsi non accademici;
- sostenere le spese necessarie alla svolgimento dell'attività didattica, compresi gli oneri derivanti da rapporti di lavoro autonomo;
- disciplinare i requisiti e l'entità delle tasse e contributi di frequenza, introitando le relative entrate nel proprio bilancio, nell'ottica dell'autonomia finanziaria riconosciuta dal proprio statuto.

In attuazione della Legge n. 508/1999 e nel rispetto delle finalità istituzionali definite dallo statuto di autonomia, l'Istituto svolge le funzioni connesse alla qualità di sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore musicale ed artistico secondo i decreti attuativi della suddetta legge, nonché a svolgere una correlata attività di produzione musicale.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di formazione e produzione musicale dell'Istituto, il Comune concede all'Istituto in uso gratuito, per almeno una giornata all'anno, in date da concordare preventivamente con i competenti uffici, l'uso di un teatro comunale. Tale accordo non preclude l'eventuale concessione da parte del Comune di altri spazi idonei per le produzioni artistiche, qualora l'Istituto ne faccia richiesta.

ARTICOLO 7 ATTIVITA' COLLATERALI

L'Istituto si impegna inoltre, compatibilmente con le proprie disponibilità, a programmare ed attuare ogni tipo di attività che sia a beneficio dello sviluppo della cultura dei cittadini del territorio livornese partecipando, a titolo gratuito, ad eventi o iniziative culturali organizzate dal Comune o dalla Provincia.

La collaborazione consisterà nel porre a disposizione le professionalità e le esperienze esistenti all'interno dell'Istituto, sia nella fase progettuale delle manifestazioni sia in quella propriamente organizzativa, all'interno di un progetto organico condiviso da entrambe le parti.

Il Comune, la Provincia e l'Istituto realizzano, per le attività in collaborazione, azioni di comunicazione coordinate.

ARTICOLO 8 PERSONALE

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattico-amministrative e considerando *lex specialis* l'art. 13, co. 2 del D.P.R. n. 132/2003 rispetto alla norma generale (art. 30, co. 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, Testo Unico Pubblico Impiego), il Comune di Livorno si impegna a fornire,

in assegnazione temporanea, n. 1 unità di personale cat. D, profilo professionale Amministrativo in possesso di Laurea, in regime di part-time, a cui attribuire la direzione amministrativa dell'Istituto stesso, fino a quando non sarà concluso il processo di statizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; il relativo trattamento economico e previdenziale sarà corrisposto dal Comune di Livorno ed a questi integralmente rimborsato dall'Istituto.

ARTICOLO 9 DURATA

La presente convenzione è immediatamente esecutiva ed ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo precedente conclusione del processo di completa statizzazione dell'Istituto: in tal caso, le parti si impegnano, a sottoscrivere la convenzione che sarà predisposta dal MIUR ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 121/2019. Allo scadere della convenzione, la medesima potrà comunque essere rinnovata in modo espresso di triennio in triennio.

ARTICOLO 10 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/86. Le spese di bollo sono a carico del Comune di Livorno, che accetta di sostenerle. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 26 Ottobre 1972, n° 642, in virtù dell'Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Livorno n° 1 rep. 2 del 12 Gennaio 1990.

Fatto, letto, provato e sottoscritto in Livorno , il _____

Per la Provincia di Livorno, la Presidente Maria Ida BESSI

Per il Comune di Livorno, il Sindaco Luca SALVETTI

Per l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", il Presidente Marco LUISE

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 0655886c9bb2d7e1ebe6605f6af0e6df78c56f40426b90083d0c7ffd314ccaad

Firme digitali presenti nel documento originale

Michela Casarosa

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.106/2021

Data: 12/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIVORNO, LA PROVINCIA DI LIVORNO E L'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI"



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=aa245415491eece2_p7m&auth=1

ID: aa245415491eece2